



Residenza dal padre per chi è autonomo: in quale nucleo familiare ai fini Isee?

Ho trasferito la mia residenza da mio padre ma vivo e lavoro all'estero in maniera totalmente indipendente. Ai fini Isee, faccio parte del nucleo familiare, e quindi i redditi si sommano, oppure risolvo con un contratto di comodato d'uso gratuito?

Sulla scorta del quesito posto dal lettore, si può comprendere che un soggetto italiano (si presume non coniugato e senza figli) vive e lavora all'**estero**, ma ha comunicato all'Ufficio Anagrafico competente di essere residente in Italia presso un'abitazione ove insiste anche la **residenza** del proprio padre, il quale vanta un diritto reale sull'abitazione in parola.

Si chiedono quindi delucidazioni riguardo alla determinazione dell'**ISEE** di tale soggetto, in particolare si chiede di sapere se tale soggetto rientra nel **nucleo familiare** del padre. Qualora ciò dovesse verificarsi, si chiede se la stipulazione di un contratto di **comodato d'uso** gratuito (da presumere dell'appartamento in parola) possa consentire di non far parte, ai fini ISEE, del nucleo familiare del genitore.

Vale preliminarmente osservare che l'Istituto della Residenza è disciplinato dal Legislatore all'art. 43 del Codice Civile, come il luogo "*in cui la persona ha la dimora abituale*". Ciò implica l'effettiva ed abituale presenza in un dato luogo, non trattandosi di un dato puramente formale, bensì di una situazione di fatto correttamente comunicata all'Ufficio comunale competente. In questa sede non è il caso di entrare nel merito dell'effettività della residenza anagrafica del soggetto in questione, poiché esula dall'oggetto del quesito posto: si segnala soltanto che la residenza può essere disconosciuta (o il cambio di residenza può essere revocato), in sede di verifica, qualora dovesse essere riscontrata una diversità tra la residenza effettiva e la residenza comunicata agli Uffici anagrafici, con le eventuale conseguenze civili e penali del caso.

La Riforma dell'ISEE, di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, ha fissato la regola generale secondo la quale il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l'insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo) alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, salvo determinate eccezioni.

Tra queste, al comma 5 del predetto articolo (a valle delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019) è previsto che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

In pratica, per poter costituire un nucleo familiare a se stante, valido ai fini ISEE, è necessario *in primis* non essere in **coabitazione**. A tal fine sarebbe quindi necessario che la residenza anagrafica del lettore e quella del proprio padre siano differenti: in tal senso un contratto di comodato d'uso gratuito - fatte salve le considerazioni testé accennate riguardo la comunicazione all'Ufficio anagrafe di una residenza eventualmente fittizia - potrebbe legittimare la sua residenza anagrafica presso l'appartamento in parola, posto che il padre abbia o sposti la propria residenza presso altro luogo.

In tal caso, attesa l'assenza di convivenza, ed in mancanza di informazioni relative all'età anagrafica del soggetto in questione, basterebbe non essere a carico dei propri genitori ai fini IRPEF al fine di poter costituire un nucleo familiare autonomo, circostanza, quest'ultima, che parrebbe indirettamente confermata, posto che il

lettore vive e lavora all'estero in maniera totalmente indipendente.

All'uopo, si precisa che un figlio è considerato fiscalmente a carico dei genitori ai fini Irpef secondo un criterio anagrafico/reddituale: a tal fine il reddito annuo non deve superare i 4mila euro, fino all'età di 24 anni; non deve superare i 2.840,51 euro annui, qualora di età superiore a 24 anni.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. **Fabrizio Grandinetti***